Giovedi' 18/09/2025

Polizza anticatastrofale ed eventi calamitosi

A cura di: Studio Valter Franco

I soggetti iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio hanno l?obbligo di stipulare una polizza contro i danni catastrofali o calamitosi.

Riferimenti a leggi â€“ decretiÂ
Articolo 1 commi da 101 a 111 legge 213/2023Decreto Ministeriale 30.01.2025 n. 18 (G.U. 48 del 27.2.2025) â€œdecreto attuativoâ€•) D.L.Â 39/2025Â (proroga dei termini)Comunicato MIMIT 5.8.2025 (incentivi preclusi in caso di mancata stipula della polizza)Â
Sintesi degli obblighiÂ
Soggetti obbligatiÂ
I soggetti iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio (quindi imprenditori individuali, societÃ di persone, societÃ di capitali â€“ esclusi in ogni caso i professionisti â€œsingoliâ€• e le Associazioni tra professionisti) hanno lâ€™obbligo di stipulare una polizza contro i danni catastrofali o calamitosi entro il Â

- 30 giugno 2025 per le grandi imprese

- 02 ottobre 2025 per le medie impreseÂ

- 1Â° gennaio 2026 per le micro e piccole imprese

I limiti di cui sopra sono stati definiti dalla Raccomandazione numero 2003/361/CEÂ - Consulta anche la Guida dellâ€™Unione Europea.
Per totale di bilancio si intende il totale dellâ€™attivo dello stato patrimoniale.Â
Dalla Guida Europea:
Per essere considerata una PMI, Ã¨ obbligatorio soddisfare il criterio del numero di effettivi. Tuttavia, unâ€™impresa puÃ² scegliere di soddisfare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio. Lâ€™impresa non deve soddisfare entrambi i requisiti e puÃ² superare una delle soglie senza perdere la sua qualifica di PMI.
La definizione offre questa possibilitÃ di scelta poichÃ© il fatturato delle imprese che operano nel settore del commercio e della distribuzione, per la loro stessa natura, Ã¨ piÃ¹ elevato di quelle del settore manifatturiero. Lâ€™opportunitÃ di scegliere tra questo criterio e quello del totale di bilancio, che rappresenta il patrimonio totale di unâ€™impresa, consente di trattare in modo equo le PMI che svolgono diversi tipi di attivitÃ economica.
EventiÂ
Ai sensi dellâ€™articolo 3 del Decreto Attuativo gli eventi catastrofali e calamitosi vengono individuati in alluvioni, sisma, frane. Nellâ€™articolo 6 viene previsto, per polizze fino a 30 milioni di euro, che le polizze assicurative possano prevedere uno scoperto a carico dellâ€™assicurato non superiore al 15% del danno indennizzabile, mentre per la fascia superiore ai 30 milioni di euro puÃ² essere previsto uno scoperto rimesso alla libertÃ delle parti.Â
Cosa Assicurare
le immobilizzazioni di cui allâ€™articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3),

del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per lâ€™esercizio dellâ€™attivitÃ di impresa, ossia:
Â 1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
Â 2) fabbricato: lâ€™intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento dâ€™aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonchÃ© eventuali quote spettanti delle parti comuni; non sono soggetti allâ€™obbligo gli immobili in corso di costruzione (risposte alle FAQ del Mimit)
3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dellâ€™attivitÃ esercitata dallâ€™assicurato;Â
4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonchÃ© di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A (quindi esclusi i mezzi di trasporto dotati di targa ed iscritti al PRA es. â€œmulettoâ€• non autorizzato a circolare su strada)Â
Non sono incluse nei beni da assicurare le rimanenze di magazzino, cosa del tutto strana, stante in taluni casi la rilevanza degli importi e nel caso di imprese di costruzione il fatto che la costruzione in corso, destinata alla vendita, Ã¨ classificata, appunto, nelle rimanenze.Â
Per quali valori assicurareÂ
Terreni: si reputa che non vada assicurato alcun valore (tranne il ripristino), tenuto conto che se a causa di un evento calamitoso venga distrutta la costruzione insistente sul terreno, questo rimane indipendentemente dal verificarsi dellâ€™evento. Va considerato comunque il costo di ripristino del terreno interessato dallâ€™evento (sgombero di macerie, ripristino, bonifica etc.)Â
Fabbricati: il valore di ricostruzione a nuovo dellâ€™immobile
Beni mobili (esclusi autoveicoli iscritti al PRA): costo di rimpiazzo, sostituzione con beni simili presenti sul mercato.
Altra assicurazione (ipotesi Leasing) -risposta n. 1 alla FAQ Mimit â€“ sono esclusi beni giÃ assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dallâ€™imprenditoreÂ
Quindi a mio modesto avviso, occorre:Â

- Valutare con lâ€™ausilio di un tecnico (geometra, ingegnere, architetto) il valore di ripristino (vedi sopra) del terreno - trattenendo una relazione scritta del tecnico con indicazione specifica di eventuali terreni in leasing.

- Valutare con lâ€™ausilio di un tecnico (geometra, ingegnere, architetto) il valore di ricostruzione dei fabbricati â€“ trattenendo una relazione scritta del tecnico) con indicazione specifica di eventuali fabbricati in leasing

- Valutare per iscritto le altre attrezzature, macchinari e beni mobili (impianti, macchinari, carrelli elevatori non iscritti al PRA etc.) -se di trattasi di modeste e comuni entitÃ non prodotte specificamente su indicazione dellâ€™azienda la valutazione sarÃ firmata da uno degli amministratoriÂ

- Interpellare lâ€™ assicuratore per un preventivo per la stipula della polizza â€“ si consiglia visionare lâ€™articolo raggiungibile tramite il seguente LINKÂ

- Stipulare la polizza â€“ aggiornare eventualmente i valori lâ€™anno successivo o nel caso di acquisto di

nuovi beni di non trascurabile valore

Mancata stipula
Una delle domande che Ã¨ stata posta in merito alla polizza a garanzia dei rischi catastrofali Ã© â€œcosa succede se non la faccio? â€œ
La risposta Ã¨ semplice: non ci sono sanzioni e non potrÃ² richiedere alcun contributo â€œpubblicoâ€• a fronte dei danni subiti.Â
ResponsabilitÃ degli Amministratori:Â Gli amministratori delle imprese che non adempiono a questo obbligo legale a mio avviso possono essere ritenuti responsabili per i danni subiti dallâ€™impresa a seguito di una catastrofe non coperta da assicurazione. In questo caso i soci dellâ€™impresa, sempre a mio avviso,Â possono intentare azioni legali contro gli amministratori per il recupero dei danni e per la negligenza nel non proteggere i beni aziendali.Â
Inoltre il decreto 18.6.2025 del Ministro per le Imprese e del Made in Italy dispone che la concessione dei contributi di cui infra avverrÃ solo in presenza della polizza catastrofale.Â
Elenco dei contributi

- â€œContratti di sviluppoâ€• di cui allâ€™articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;

- â€œInterventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89â€• di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni;

- â€œRegime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di societÃ cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)â€• di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021;

- â€œSostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)â€• di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;

- â€œAgevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nellâ€™ambito dellâ€™economia circolareâ€•, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020;

- â€œFondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dellâ€™attivitÃ dâ€™impresaâ€• di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;

- â€œMini contratti di sviluppoâ€• di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024;

- â€œAgevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dellâ€™economia socialeâ€• di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015;

- â€œSostegno per lâ€™autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMIâ€• di cui al decreto del

Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024;

- â€œFinanziamento di start-upâ€• di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022;

- â€œSupporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologicaâ€• di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.

Dott.ssa Annalisa Forte